

## 4. COVID-19 E CONTINUITÀ AZIENDALE: LA RELAZIONE DEL REVISORE E PRIME EVIDENZE SULLE RELAZIONI INFRANNUALI

di *Giuseppe Ianniello, Marco Mainardi e Fabrizio Rossi*

### 4.1. Introduzione

L'impatto economico della pandemia Covid-19 è argomento ampiamente dibattuto a livello nazionale e internazionale in diversi contesti istituzionali ed operativi di natura politica, sociale ed aziendale. Il presente contributo intende soffermarsi su due questioni. La prima riguarda la modifica delle norme di riferimento per la valutazione della continuità aziendale. La seconda attiene all'informativa contenuta nella relazione del revisore con riferimento all'applicazione del principio di revisione ISA 560 (eventi successivi) ed al riferimento alla pandemia Covid-19 nell'espressione del giudizio sul bilancio.

In merito alla prima domanda (modifica delle norme di riferimento per la valutazione della continuità aziendale) si intende mettere in rilievo il contributo fornito dalle autorità di governo per salvaguardare la sopravvivenza delle unità aziendali. In particolare, con riferimento al "decreto liquidità" (n. 23 del 8 aprile 2020) e al "decreto rilancio" (n. 34 del 19 maggio 2020), si propone una sintesi degli interventi interpretativi forniti dallo standard setter italiano (OIC), dalle associazioni professionali nel settore dell'informazione di bilancio e della revisione (CNDCEC, Assirevi), dalle associazioni imprenditoriali (Assonime), accademiche (SIDREA) e dalle autorità di vigilanza (CONSOB).

Sulla seconda domanda di ricerca si vuole evidenziare il contenuto informativo della relazione del revisore facendo riferimento al principio di revisione ISA 560 (eventi successivi) e ricercando una esplicita menzione della pandemia Covid-19 nell'ambito del giudizio di revisione espresso sul bilancio, indipendentemente dall'effettiva portata applicativa della norma derogatoria sulla continuità aziendale discussa nel successivo paragrafo tre.

## 4.2. Metodologia di ricerca

Dal punto di vista metodologico, la prima domanda di ricerca richiede un'analisi della documentazione e delle proposte provenienti dai vari gruppi di interesse al fine di pervenire alla descrizione sintetica del dibattito sulla questione oggetto di indagine.

Al fine di rispondere alla seconda domanda di ricerca sarà analizzato un campione di società quotate operanti in settori che potrebbero maggiormente risentire degli effetti della pandemia. Si tratta dei settori “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona” e “Automobili e Componentistica”, secondo la classificazione seguita da Borsa Italiana. Tale scelta risulta in linea con altre ricerche che nel corso del 2020 hanno mostrato la particolare vulnerabilità di tali settori agli effetti della pandemia da Covid-19 (per esempio, EY 2020a, 2020b; Mediobanca, 2020).

In particolare, le evidenze raccolte fanno riferimento ai casi in cui la data di chiusura del periodo amministrativo è il 31 dicembre 2019. Tale scelta è strettamente legata alla condivisa interpretazione che la pandemia Covid-19 è da considerarsi un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che non determina aggiustamenti di bilancio, almeno per i periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2019. Tuttavia, tale evento successivo potrebbe influire sui presupposti della continuità aziendale.

In generale, l'approccio seguito nella presente ricerca, intende enfatizzare l'interpretazione piuttosto che la spiegazione o la previsione nell'ambito dello studio dei fenomeni sociali (cfr. Ryan et al., 2002, p. 8). Per tale motivo non si sono utilizzati particolari modelli statistici e si propone una interpretazione della composizione degli interessi nell'analisi dei documenti riguardanti il tema oggetto di studio.

## 4.3. Il dibattito sulla valutazione della continuità aziendale nell'ambito della pandemia Covid-19

Il bilancio d'esercizio è un documento deputato a fornire informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie sull'impresa in funzionamento (Amodeo 1983; Giunta e Pisani, 2020), ossia caratterizzata dalla continuità operativa (Lacchini 1988; Mainardi, 2010; Coda 2020). La continuità aziendale consegue alla funzionalità dell'impresa; ed entrambe sono frutto della corretta applicazione dei principi di corporate governance (Coda, 2020), tra cui la predisposizione di un adeguato sistema di *rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*, così come recita l'art. 2086 del codice civile (Assonime 2019).

Lo stesso quadro normativo applicabile alle società soggette alla disciplina civilistica in materia di bilancio afferma che la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'azienda: così infatti recita l'art. 2423 bis c.c. p.to 1). Con funzione interpretativa l'OIC nell'ambito del principio contabile nazionale OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio – ha poi chiarito che *«nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio»* (par. 22).

A considerazioni non dissimili si giunge qualora si prendano in considerazione i principi contabili internazionali. Alla direzione aziendale è richiesto di effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Afferma lo IAS 1: *«un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento»* (par. 25). E ancora: *«[...] la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio [...]»* (IAS 1 par. 26).

Se la revisione contabile è concepita come un giudizio di conformità alle norme che disciplinano il bilancio (d.lgs. 39/2010, art. 14 comma 2 punto c)) ne deriva che, sussiste l'obbligo da parte del revisore *di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento* (Principio di revisione ISA ITALIA n. 570).

La valutazione dell'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale implica l'espressione di un apprezzamento, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi e circostanze che sono per loro natura caratterizzati da un grado, più o meno elevato, di incertezza. L'orizzonte temporale (minimale) i cui eventi sono oggetto di monitoraggio (sia da parte degli amministratori che dei revisori) è individuato, in un'ottica prospettica, almeno nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Sebbene ciò non

esenti il revisore dall'indagare gli eventi o le circostanze, di cui la direzione sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (Principio di revisione ISA ITALIA n. 570).

I presupposti di base delineati in precedenza sul tema della continuità aziendale alimentano un processo interpretativo più complesso in particolari circostanze, ad esempio, una grave crisi economico finanziaria o un evento classificabile catastrofe naturale, come la pandemia Covid 19. Già in passato la stessa Consob, con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 elaborato di concerto tra Banca d'Italia, Consob e ISVAP, aveva ricordato agli amministratori delle società soggette alla vigilanza dei tre enti, l'obbligo di valutare la continuità aziendale dell'impresa ai fini della redazione del bilancio. In particolare veniva sottolineato come, nel contesto congiunturale caratterizzato dalla crisi finanziaria del 2008, tale valutazione avrebbe richiesto maggiore attenzione e prudenza e non si sarebbe potuta considerare come scontata, anche qualora si fosse stati in presenza di aziende con una redditività passata e con una capacità di attingere agevolmente a nuove risorse finanziarie.

A questo proposito, ASSONIME (2019) pone in relazione la continuità aziendale e la crisi d'impresa. Nell'ambito del codice della crisi di impresa, la perdita di continuità aziendale sarebbe da considerare lo stato primario di difficoltà dell'impresa e a seguire vi sarebbe lo stato di crisi di impresa (una seconda fase) che costituirebbe un possibile sviluppo avanzato della perdita di continuità aziendale e, infine, una terza fase (aggravata) – l'insolvenza – che rappresenterebbe il momento finale di una crisi patrimoniale e/o finanziaria divenuta irreversibile.

In questo contesto, a seguito della previsione dell'art. 7 del decreto liquidità si è acceso nuovamente il dibattito sulla tematica della continuità aziendale, tenuto conto del nuovo contesto economico-finanziario di crisi (questa volta non di origine finanziaria) che si è venuto a creare per effetto della pandemia Covid-19 e dell'importanza per la predisposizione e per l'attività di revisione dei bilanci delle problematiche legate proprio alla valutazione dell'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale.

È stato affermato che *«la continuità aziendale per i consigli di amministrazione è un po' come la salute per le persone: è un bene che si dà per scontato e non ci si pensa se non quando vi sono segnali preoccupanti che occorre prendersene cura»* (Coda, 2020, p. 401).

In considerazione della situazione che si è venuta a creare, il decreto liquidità ha inteso offrire una sorta di cuscinetto protettivo a quelle aziende che, prima dell'effetto Covid-19, non mostravano criticità rilevanti sotto il profilo della continuità e che, per effetto dello stesso, attualmente sarebbero invece costrette a redigere i propri bilanci secondo criteri inappropriati. Infatti, si legge nella Relazione accompagnatoria: *«neutralizzare gli eventi de-*

*vianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità».*

La valutazione della continuità nei bilanci 2019 doveva quindi essere operata quantificando l'effetto Covid-19. È da ritenere – visto l'acceso dibattito creatosi sul punto – che l'impostazione più corretta sia quella che prospettava per l'organo amministrativo il dovere di procedere ugualmente ad effettuare la valutazione dell'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale e, qualora da questa analisi fossero emersi dubbi significativi dovuti agli impatti della crisi Covid-19, la stessa continuità operativa doveva ritenersi sussistente per legge, ossia per effetto della deroga prevista dall'art. 7 del decreto liquidità.

Su tale questione verranno esaminate le posizioni espresse dallo standard setter italiano (OIC, 2018, 2020a, 2020b), dalle associazioni accademiche e professionali nel settore dell'informazione di bilancio (Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Sidrea, 2020) e della revisione (CNDCEC, Assirevi), dalle associazioni imprenditoriali (Assonime, 2020), e dalle autorità di controllo (CONSOB).

In via preliminare, va ricordato che il legislatore è intervenuto nuovamente sul punto di cui si discute con una disposizione normativa a valenza solo civilistica: l'art. 38-*quater* del decreto rilancio. Ai sensi di tale articolo: *«nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (alla data del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto Rilancio), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio».*

Inoltre, è stato previsto che nella predisposizione del successivo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività aziendale può – si tratta di facoltà e non di un obbligo – comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

In altri termini, la valutazione della continuità aziendale nei bilanci il cui esercizio chiude al 31 dicembre 2020 potrà essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente. Questo implica che nella valutazione degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio il bagaglio delle conoscenze acquisibili si riduce dovendo sterilizzare – ovvero non considerare – le incer-

tezze e gli effetti distorsivi dovuti ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio attribuibili alla crisi economica dovuta al Covid-19.

Assonime non concorda su tale interpretazione restrittiva secondo cui il meccanismo presuntivo di valutazione della continuità (art. 38-quater del decreto rilancio) possa essere attivato solo qualora lo stato di difficoltà sia conseguenza degli effetti della crisi da Covid-19, in quanto, oltre a deporre in tal senso il dato letterale della norma che non opera distinguo, i fenomeni che possono intervenire e condizionare la continuità aziendale sono tra loro *correlati e interdipendenti* (Assonime 2020b, p. 19).

In un'ottica di piena *disclosure*, il legislatore ha previsto che le informazioni riguardanti il presupposto della continuità aziendale – ovvero la sua appropriatezza – devono essere fornite in nota integrativa e che restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 38-quater, comma 2, decreto rilancio). La prassi professionale unitamente all'accademia (SIDREA) non hanno mancato di sottolineare la fondamentale importanza assunta dalle informazioni qualitative e quantitative sulla situazione o scenario di riferimento della società presenti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (FNC, 2020a, p. 8).

L'articolo 38-quater in esame è da considerarsi rispettoso delle indicazioni già contenute nel documento interpretativo OIC 6 (peraltro conforme con le prime indicazioni fornite dalla professione contabile e da SIDREA (FNC, 2020a, p. 8) ad avviso del quale i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 possono essere predisposti considerando appropriato il presupposto della continuità operativa nei casi in cui, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 dell'OIC 11 oppure del successivo paragrafo 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a operare in continuità. In tali situazioni quindi sarebbe applicabile la deroga in esame. Come ha evidenziato Assirevi gli amministratori dovranno fornire adeguata evidenza in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale a tale data quale presupposto per applicazione della deroga (Assirevi, 2020, p. 2).

Diversamente, non risulterebbe possibile predisporre i bilanci ricorrendo all'applicazione della deroga alla continuità aziendale per legge – per quelle società che già alla data di chiusura dell'esercizio si trovavano nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 dell'OIC 11, relativo a situazioni in cui non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.; oppure nel caso in cui si ricada nel paragrafo 24 dell'OIC 11 che attiene alle ipotesi in

cui fosse stata già accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.

Va da ultimo evidenziata la questione che la norma derogatoria si applicherebbe alle sole società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC (i c.d. *OIC adopter*). In tal senso depone il testo letterale della norma che si riferisce esclusivamente all'art. 2423-bis c.c. comma 1, numero 1). Tuttavia, l'Assonime, sul presupposto che le esigenze sottostanti a tale disposizione siano comuni a tutte le imprese e tenuto altresì conto delle indicazioni pervenute dalle autorità internazionali (ESMA, IASB), ritiene vi sia spazio logico per applicare la norma derogatoria anche agli IAS *adopter* (Assonime, 2020b, p. 17). In altri termini, per Assonime è sostenibile estendere l'applicazione dell'art. 38-quater anche ai soggetti che redigono il bilancio – separato o consolidato – in conformità ai principi contabili internazionali. La stessa dottrina giuridica, che inizialmente ha prospettato argomenti sia a sostegno della tesi restrittiva che di quella più permissiva, ha finito per ritenere applicabile la norma derogatoria, di cui si argomenta, alle sole società che redigono il bilancio secondo gli articoli 2423 e ss. del codice civile (Strampelli, 2020, pp. 391-396).

#### **4.4. Analisi del principio di revisione ISA 560 (eventi successivi)**

Nell'esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore è tenuto a considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio ma prima della data della relazione di revisione. Si tratta di eventi che possono influenzare il bilancio e che, ad esempio, nel principio internazionale IAS 10 prevedono la distinzione tra quelli che fanno riferimento a condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio oppure condizioni che sono emerse successivamente alla data di riferimento del bilancio.

Alcune ricerche evidenziano che frequentemente le attività di indagine poste in essere dal revisore sugli eventi successivi non rivelano risultati significativi (Janvrin e Jeffrey, 2007). Tuttavia, ricerche successive, condotte nel contesto degli USA, evidenziano che circa un terzo delle deficienze emerse dall'attività ispettiva del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) e in provvedimenti della Security and Exchange Commission (SEC) riguardano tale area della revisione (Chung et al., 2013). In tale ricerca un solo caso fa riferimento alla mancata individuazione di un evento successivo, nello specifico la violazione di un *covenant* su un finanziamento, che era indicativo di incertezze sulla continuità aziendale. Nel contesto italiano non risultano ricerche sul tema della revisione degli eventi successivi, tuttavia un'analisi dei provvedimenti sanzionatori della Consob nei confronti di società di revisione nel periodo 1998-2015 (Ianniello et al. 2016) eviden-

zia che in un solo caso si fa riferimento generico alla violazione del principio di revisione Documento 560 – Eventi successivi, vigente in quel periodo. Un'altra ricerca condotta del periodo 2004-2011 (Ianniello et al., 2015) evidenzia che gli indicatori prevalentemente utilizzati per motivare situazioni di incertezza sulla continuità aziendale sono: – consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow (si fa riferimento al pesante risultato d'esercizio negativo, e in alcuni si richiamano anche le perdite degli esercizi precedenti); – principali indici economico-finanziari negativi (si fa riferimento alla posizione finanziaria netta negativa); – incapacità di saldare i debiti alla scadenza (presenza di scaduti rispetto a fornitori e/o istituti di credito). In presenza di tali elementi, il verificarsi dell'evento successivo Covid-19 rende più difficoltoso valutare e comunicare correttamente l'effetto specifico della pandemia. In sostanza, la richiesta alla direzione aziendale «di fornire attestazioni scritte [...] che tutti gli eventi intervenuti successivamente alla data di riferimento del bilancio e per i quali il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile richieda rettifiche o informative nel bilancio abbiano dato luogo a rettifiche ovvero siano stati oggetto di informativa di bilancio» (ISA 560, 9) risulta particolarmente critica con riferimento a eventi successivi che determinano incertezza sulla continuità aziendale.

Con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, la pandemia Covid-19, può ragionevolmente considerarsi come evento successivo che non determina aggiustamenti sui singoli valori di bilancio 2019 (cfr. CONSOB, 2020). Tuttavia, si tratta di un evento che seppur non esplicitamente previsto nei principi di revisione può essere ricondotto alla categoria delle “calamità naturali” che in alcuni casi possono minare la stessa continuità aziendale. Il principio ISA 560 (A9) fa riferimento a:

- elementi dell'attivo «espropriati» o «distrutti» per esempio «a causa di incendi o inondazioni» oppure
- «se siano intervenuti, o sia probabile che intervengano, eventi che mettono in dubbio l'appropriatezza di principi contabili utilizzati nel bilancio, quali ad esempio, eventi che mettano a rischio la validità del presupposto della continuità aziendale».

La particolarità del caso in esame è che l'evento è pubblicamente noto e richiede più elevate difficoltà nel valutare l'impatto sul bilancio e nell'individuare la soluzione più appropriata per informare i vari *stakeholders*. Il grave evento influenza il bilancio 2019 nel senso che richiede una *disclosure* in quanto è una condizione non esistente alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019). Tale evento dovrebbe essersi verificato tra la fine del periodo amministrativo e la data della relazione del revisore, se la prospettiva di analisi è quella della revisione legale dei conti. Dal punto di vista del redattore del bilancio, l'evento dovrebbe essersi verificato tra la fine del pe-

riodo amministrativo e la data di approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo.

Possiamo verificare l'esistenza o meno di tale evento nelle informazioni contenute nella relazione del revisore nella parte dedicata alla valutazione dell'appropriatezza della continuità aziendale. Considerato il quadro dei diversi interventi normativi e interpretativi analizzati in precedenza, potrebbe verificarsi il caso di informare i lettori su una situazione di incertezza relativa alla continuità aziendale dovuta alla pandemia Covid-19 che viene tuttavia "sospesa" per disposizione di legge. Tale interpretazione normativa è particolarmente critica e può suscitare richieste di chiarimenti da parte degli organi di amministrazione e controllo aziendale (cfr. Abriani e Bozza, 2020; FNC, 2020b). Per tale motivo, l'organismo europeo che riunisce le autorità di vigilanza sui revisori legali raccomanda una particolare attenzione nella valutazione del presupposto della continuità aziendale (CEAOB, 2020). Le soluzioni che potrebbero derivare da una attenta valutazione di tale evento successivo potrebbero condurre a includere «*a related emphasis of matter paragraph in their audit report. Where this is not the case, auditors may need to modify their audit reports accordingly. [...] Where appropriate, auditors may decide to include a key audit matter in their audit report*» (CEAOB, 2020, pp. 1-2).

In base a quanto scritto in precedenza, le possibili soluzioni informative nella relazione del revisore potrebbero essere le seguenti: Incertezza significativa sulla continuità aziendale; *Key audit matter*; Richiamo di informativa; Giudizio modificato; Assenza di informazioni.

#### **4.5. Descrizione del campione e prime evidenze sulle relazioni infrannuali**

Il campione oggetto di analisi è stato selezionato tra le società quotate nel Mercato Telematico Azionario ("MTA"). Nel MTA, al 31/03/2020 erano presenti n. 233 società, classificate in 10 macrosettori, all'interno dei quali abbiamo identificato quello dei "*Consumer goods*". Tale macrosettore accoglieva, alla stessa data, n. 44 imprese a loro volta suddivise in 4 settori (*Automobiles & Parts, Food & Beverage, Personal & Household Goods, Media*). Nell'ambito di questi ci siamo concentrati su quelli che ritenevamo maggiormente a rischio, in termini di riduzione del flusso dei ricavi di vendita, dall'emergenza covid-19, ovvero i settori: "*Personal & Household Goods*" (che include anche le imprese moda) e "*Automobiles & Parts*".

A tali settori, alla data del 31 marzo 2020 appartenevano n. 34 società, così come risultanti dai dati sulle capitalizzazioni diffusi da Borsa Italiana

nella sezione del sito dedicato ad *Analisi e Statistiche periodiche*<sup>1</sup>. Ai fini della selezione del campione, sono state escluse n. 3 società che chiudono il bilancio ad una data diversa dal 31/12, nonché n. 2 società con procedure concorsuali in corso. Il campione è così composto da n. 29 società, di cui n. 20 società appartenenti al settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona” e n. 9 società appartenenti al settore “Automobili e Componentistica”, come risultanti dalla Tabella 1, dove sono indicati anche i valori di capitalizzazione al 30 giugno 2020, al 31 marzo 2020 e al 31 dicembre 2019, con evidenza delle variazioni. Il campione utilizzato, al 31 marzo 2020, rappresenta circa il 12% del n. di società quotate MTA e il 14% in termini di capitalizzazione.

Tab. 1 – Società del campione e variazione della capitalizzazione

n. Società	Indice	CAPITALIZ. 30.06.2020 (eur mln) a	CAPITALIZ. 31.03.2020 (eur mln) b	CAPITALIZ. 31.12.2019 (eur mln) c	Var. % (a-c)/c	Var. % (b-c)/c	
<i>A. Moda, Prodotti per la casa e per la Persona</i>							
<i>A.1 (Moda)</i>							
1	AEFFE	FTSE IT. SMALL CAP	103	108	217	-52%	-50%
2	BASICNET	FTSE IT. SMALL CAP	245	195	319	-23%	-39%
3	BRUNELLO CUCINELLI	FTSE IT. MID CAP	1.793	1.848	2.159	-17%	-14%
4	CSP INTERNATIONAL	FTSE IT. SMALL CAP	14	12	20	-33%	-41%
5	GEOX	FTSE IT. SMALL CAP	186	190	307	-39%	-38%
6	MONCLER	FTSE MIB	8.863	8.648	10.365	-14%	-17%
7	RATTI	FTSE IT. SMALL CAP	119	111	141	-15%	-21%
8	SALVATORE FERRAGAMO	FTSE MIB	2.043	2.066	3.170	-36%	-35%
9	TOD'S	FTSE IT. MID CAP	867	1.014	1.364	-36%	-26%
<i>Variazione media del valore di capitalizzazione delle società A.1</i>					-30%	-31%	
<i>A.2 (Prodotti per la casa e la persona)</i>							
10	B&C SPEAKERS B.F.	FTSE IT. SMALL CAP	122	97	158	-23%	-38%
11	CALEFFI		11	11	19	-44%	-44%

<sup>1</sup> <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistiche.htm>.

12 DE' LONGHI	FTSE ITALIA MID CAP	3.486	2.294	2.823	23%	-19%
13 ELICA	FTSE IT. SMALL CAP	171	150	193	-11%	-22%
14 EMAK	FTSE IT. SMALL CAP	110	111	150	-27%	-26%
15 FILA	FTSE ITALIA MID CAP	373	292	617	-40%	-53%
16 ROSSS	FTSE IT. SMALL CAP	6	6	7	-13%	-16%
17 SAFILO GROUP	FTSE IT. SMALL CAP	195	213	307	-37%	-31%
18 SANLORENZO	FTSE ITALIA MID CAP	519	348	550	-6%	-37%
19 TECNOGYM	FTSE ITALIA MID CAP	1.484	1.179	2.339	-37%	-50%
20 ZUCCHI	FTSE IT. SMALL CAP	5	6	7	-28%	-12%
<i>Variazione media del valore di capitalizzazione delle società A.2</i>					-22%	-32%
<i>Variazione media del valore di capitalizzazione delle società A</i>					-25%	-31%
<i>B. Automobili e Componentistica</i>						
21 Brembo	FTSE IT. SMALL CAP	2.738	2.294	3.696	-26%	-38%
22 Ferrari	FTSE MIB	29.360	27.236	28.897	2%	-6%
23 Fiat Chrysler Automobiles	FTSE MIB	13.808	10.065	20.560	-33%	-51%
24 Immsi	FTSE IT. SMALL CAP	131	113	192	-32%	-41%
25 Landi Renzo	FTSE IT. SMALL CAP	71	50	101	-30%	-51%
26 Piaggio & C	FTSE IT. MID CAP	767	572	988	-22%	-42%
27 Pininfarina	FTSE IT. SMALL CAP	66	52	88	-25%	-41%
28 Pirelli & C	FTSE MIB	3.784	3.296	5.167	-27%	-36%
29 Sogefi	FTSE IT. SMALL CAP	102	80	192	-47%	-58%
<i>Variazione media del valore di capitalizzazione delle società B</i>					-27%	-40%
<i>Variazione media del valore di capitalizzazione delle società A+ B</i>					-26%	-34%
TOTALE CAMPIONE (A+B)		71.542	62.657	85.113	-16%	-26%
Totale MTA		526.601	461.634	637.830	-17%	-28%
Rappresentatività del campione (A+B) / Totale MTA		14%	14%	13%		

La Tabella 1 mostra che le n. 29 società campione hanno subito tra il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020 una perdita media del valore delle loro azioni di circa il 34% così ripartito: -31% per le società del settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona”, - 40% per le società appartenenti al settore “Automobili e Componentistica”. Al 30/06/2020 la perdita media del valore delle loro azioni si è ridotta al 26% così ripartito: -25% per le società del settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona”, -27% per le società appartenenti al settore “Automobili e Componentistica”.

Guardando al valore totale della capitalizzazione delle 29 società campione, queste hanno subito un decremento del 26% tra il 31 marzo 2020 e l’inizio dell’anno, decremento ridotto al 16% al 30 giugno 2020, dati che, come evidenziato in Tabella 1, risultano sostanzialmente in linea con la variazione riferita a tutte le società quotate MTA.

Osservando nello specifico le venti società del settore sono state identificate n. 9 società riferibili per attività alla sottocategoria “Moda” e n. 11 società riferibili alla sottocategoria “Prodotti per la casa e per la Persona”. Tra queste due sottocategorie i dati di capitalizzazione al 30 giugno 2020 rispetto al 31 dicembre 2019 mostrano una significativa differenza: -30% per le società “Moda”, -22% per le società “Prodotti per la casa e per la Persona”.

In merito ai risultati di sintesi del primo trimestre 2020 si è osservato che per n. 3 società non sono disponibili informazioni trimestrali (una di queste pubblica dati ogni quattro mesi). Delle n. 26 società che pubblicano dati trimestrali, n. 17 redigono il resoconto intermedio di gestione completo delle principali informazioni economico finanziarie, le altre comunicano, prevalentemente dati legate all’andamento delle vendite. Una delle società che pubblica dati trimestrali è quotata da ottobre 2019, pertanto non sono disponibili i dati del I trimestre 2018. Ai fini della presente ricerca abbiamo raccolto i dati sull’evoluzione dei dati del primo trimestre sulle seguenti grandezze aziendali: vendite, ebitda, risultato di periodo (utile netto / perdita). Il totale delle società osservate per ciascuna delle variabili nei primi trimestri 2020, 2019 e 2018 è evidenziato nella Tabella 2.

Tab. 2 – Variazione delle vendite, ebitda, utile (perdita), I trim. 2020-2019-2018

	A.1 Moda	A.2 Pro- dotti	Totale A	B. Auto. e Comp.	Totale A+B
<b>VENDITE</b>					
n. società	7	9	16	9	25
Variazione media % delle Vendite 1 trim. '20 vs I trim. '19	-25%	-6%	-14%	-13%	-14%
Variazione media % delle Vendite 1 trim. '19 vs I trim. '18	+10%	+4%	+7%	+2%	+5%
<b>EBITDA</b>					
n. società	2	7	9	7	16
Variazione media % EBITDA 1 trim. '20 vs I trim. '19	-75%	-17%	-30%	-63%	-44%
Variazione media % EBITDA 1 trim. '19 vs I trim. '18	+66%	+9%	+23%	-1%	+13%
Totale EBITDA €/mln 1 trim. '20	20	84	104	436	540
Totale EBITDA €/mln 1 trim. '19	92	102	194	591	785
Totale EBITDA €/mln 1 trim. '18	53	111	163	555	718
<b>RISULTATO DI PERIODO</b>					
n. società	2	6	8	9	17
Variazione media % Risultato 1 trim. '20 vs I trim. '19	-286%	-234%	-247%	-317%	-284%
Variazione media % Risultato 1 trim. '19 vs I trim. '18	+16%	-32%	-20%	+30%	+6%
Totale Risultati di periodo €/mln 1 trim. '20	-41	12	-29	-1.469	-1.498
Totale Risultati di periodo €/mln 1 trim. '19	24	23	47	977	1.024
Totale Risultati di periodo €/mln 1 trim. '18	21	46	67	1.344	1.410

In merito all'andamento delle vendite, le n. 25 società osservate, di cui n. 16 appartenenti al settore "Moda, Prodotti per la casa e per la Persona" e n. 9 al settore "Automobili e Componentistica", hanno registrato nel primo trimestre 2020, un calo delle vendite medio del 14% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Solo n. 3 società hanno registrato un incremento delle vendite mentre le altre n. 22 società hanno registrato cali del fatturato fino ad un massimo del 30%.

Prendendo a riferimento anche i dati 2018, la Tabella 2 evidenzia che n. 16 società appartenenti al settore "Moda, Prodotti per la casa e per la Per-

sona” hanno registrato nel primo trimestre 2020 un calo del 14% rispetto al medesimo periodo del 2019, che a sua volta risultava in crescita del 7% rispetto al primo trimestre 2018 (all’interno di questo settore le n. 7 società della sottocategoria “Moda” evidenziano variazioni più significative, rispettivamente -25% tra il primo trimestre 2020 e lo stesso periodo del 2019, +10% tra il primo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2018). Inoltre n. 9 società del settore “Automobili e Componentistica”, che hanno visto scendere le vendite in media del 13% nel confronto 2020-2019, registravano tra il 2019 e il 2018 un incremento del 2%.

Guardando al valore dell’EBITDA, il dato del primo trimestre 2020 comparato con il medesimo periodo dell’anno precedente è disponibile per n. 16 società di cui n. 9 appartenenti al settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona” e n. 7 al settore “Automobili e Componentistica”. La tabella 2 mostra che in media l’EBITDA è sceso del 44% rispetto al primo trimestre 2019 (in particolare -30% nel settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona”, -63% nel settore “Automobili e Componentistica”. Solo n. 5 società hanno registrato un miglioramento dell’EBITDA.

Con riferimento al risultato di periodo (utile netto o perdita), la tabella 2 evidenzia che il dato del primo trimestre 2020 comparato con il medesimo periodo dell’anno precedente è disponibile per n. 17 società di cui n. 8 appartenenti al settore “Moda, Prodotti per la casa e per la Persona” e n. 9 al settore “Automobili e Componentistica”. In media il Risultato di periodo è sceso del 284%. Solo n. 2 società hanno registrato un miglioramento del Risultato di periodo.

Incidentalmente giova osservare che, rispetto al calendario finanziario inizialmente previsto, in cinque casi (5/29, 17%) è stata posticipata la data di assemblea per l’approvazione del bilancio.

In merito alla politica di distribuzione dei dividendi, delle n. 29 società, n. 6 di queste hanno chiuso in perdita, delle restanti n. 23 solo n. 5 hanno deliberato la distribuzione di utili. In n. 4 società il dividendo utili 2019 inizialmente proposto è stato successivamente revocato a fronte dell’emergenza Covid-19. Quindi il 78% (23 su 29) ha deciso di portare a nuovo gli utili o destinarli a riserva.

Con riferimento ai risultati di sintesi del primo semestre 2020 si hanno a disposizione le relazioni finanziarie di n. 27 società, in quanto: una non aveva ancora tenuto, alla data di chiusura del presente lavoro, il relativo consiglio di amministrazione; una è quotata da ottobre 2019, pertanto non sono disponibili i dati del I semestre 2018. Abbiamo raccolto i dati sulle medesime grandezze aziendali delle trimestrali: vendite, Ebitda, risultato di periodo (utile netto/perdita). Il totale delle società osservate per ciascuna delle variabili nei primi semestri 2020, 2019 e 2018 è evidenziato nella Tabella 3.

Tab. 3 – Variazione delle vendite, ebitda, utile (perdita), I sem. 2020-2019-2018

	A.1 Moda	A.2 Pro- dotti	Totale A	B. Auto. e Comp.	Totale A+B
<b>VENDITE</b>					
n. società	9	9	18	9	27
Variazione media % delle Vendite 1 sem. 2020 vs I sem. 2019	-35%	-17%	-26%	-30%	-27%
Variazione media % delle Vendite 1 sem. 2019 vs I sem. 2018	+7%	+4	+6%	+4%	+5%
<b>EBITDA</b>					
n. società	9	9	18	9	27
Variazione media % EBITDA 1 sem. 2020 vs I sem. 2019	-93%	+60%	-16%	-138%	-57%
Variazione media % EBITDA 1 sem. 2019 vs I sem. 2018	+46%	+37%	+41%	-5%	+26%
<b>Totale EBITDA €/mln 1 sem. 2020</b>					
	-5	199	194	119	312
<b>Totale EBITDA €/mln 1 sem. 2019</b>					
	598	300	898	4.539	5.437
<b>Totale EBITDA €/mln 1 sem. 2018</b>					
	422	269	692	4.779	5.471
<b>RISULTATO DI PERIODO</b>					
n. società	9	9	18	9	27
Variazione media % Risultato 1 sem. 2020 vs I sem. 2019	-449%	-19%	-234%	-185%	-218%
Variazione media % Risultato 1 sem. 2019 vs I sem. 2018	-25%	-372%	-199%	+17%	-127%
<b>Totale Risultati di periodo €/mln I sem. 2020</b>					
	-351	-14	-365	-2.682	-3.047
<b>Totale Risultati di periodo €/mln 1 sem. 2019</b>					
	155	-144	11	6.120	6.131
<b>Totale Risultati di periodo €/mln 1 sem. 2018</b>					
	186	124	310	2.459	2.769

In merito all'andamento delle vendite le n. 27 società campione (di cui n. 18 appartenenti al settore "Moda, Prodotti per la casa e per la Persona" e n. 9 al settore "Automobili e Componentistica"), hanno registrato nel primo semestre 2020, un calo delle vendite medio del 27% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Tra il primo semestre 2019 e il medesimo periodo 2018 i ricavi erano invece cresciuti del 5%. Al 30 giugno 2020 solo n. 2 società hanno registrato un incremento delle vendite mentre le altre hanno registrato cali del fatturato fino ad un massimo del 56%.

La tabella 3 evidenzia, inoltre, che n. 9 società appartenenti alla sottocategoria “Moda” hanno registrato il calo medio del fatturato più significativo, pari al 35% rispetto al medesimo periodo del 2019, che a sua volta risultava in crescita del 7% rispetto al primo semestre 2018. Le n. 9 società del settore “Automobili e Componentistica”, che hanno visto scendere le vendite in media del 30% nel confronto 2020-2019, registravano tra il 2019 e il 2018 un incremento del 4%. Confrontando tali evidenze con altre ricerche svolte nel corso del 2020, in merito all’impatto sul fatturato del primo semestre 2020 dell’emergenza Covid-19 nelle multinazionali industriali mondiali (Mediobanca, 2020), si nota come il calo complessivo di fatturato sia stato pari al 6,6%, mentre nei medesimi settori da noi analizzati il calo sia stato del 28,4% per il settore moda e del 26,9% per il settore automotive. Dati quest’ultimi in linea con quelli da noi evidenziati.

Guardando al valore dell’EBITDA, il dato del primo semestre 2020 comparato con il medesimo periodo dell’anno precedente, così come descritto nella Tabella 3, mostra che in media l’EBITDA è sceso del 57% rispetto al primo semestre 2019 (in particolare: -93% nella sottocategoria “Moda” e -138% nel settore “Automobili e Componentistica”). Il valore dell’EBITDA del primo semestre 2019 risultava invece in crescita del 26% rispetto al medesimo periodo 2018 (in particolare: +46% nella sottocategoria “Moda”, +37% nella sottocategoria “Prodotti per la casa e per la Persona” e -5% nel settore “Automobili e Componentistica”).

Al 30 giugno 2020 tutte le società della sottocategoria “Moda” e del settore Automobili e Componentistica” hanno registrato significativi cali di fatturato e EBITDA. Solo n. 4 società appartenenti alla sottocategoria “Prodotti per la casa e per la Persona” hanno registrato un miglioramento dell’EBITDA. Anche in questo caso, le nostre evidenze risultano in linea i risultati di altri studi (Mediobanca, 2020) che, nelle multinazionali industriali mondiali, hanno osservato cali di MON pari all’83,6% per il settore moda.

Con riferimento al risultato di periodo (utile netto o perdita), la tabella 3 evidenzia come, per le società campione, questo sia sceso in media del 218% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Tra gli stessi periodi del 2019 e 2018 era già sceso in media del 127%. Le n. 9 società della sottocategoria “Moda” hanno registrato il calo medio più significativo pari al 449%. Solo n. 5 società della sottocategoria “Prodotti per la casa e per la Persona Moda” hanno registrato un utile di periodo. Comparando tali risultanze con lo studio Mediobanca (2020), si osserva come la variazione dell’incidenza del risultato netto sul fatturato tra il I semestre 2020 e il medesimo periodo del 2019 sia stata per le multinazionali industriali mondiali complessivamente del -5%, mentre quella dei settori da noi analizzati sia stata del -12,6 % per il settore moda e del -7,5% nel settore automotive. Tali dati, uniti ai precedenti, evidenziano le significative criticità reddituali prodotte dall’emergenza Covid-19 nei settori oggetto di osservazione.

Rispetto al calendario finanziario inizialmente previsto per la relazione semestrale in n. 4 casi, tutti appartenenti alla sottocategoria “Moda”, è stata posticipata la data del Cda di approvazione della relazione semestrale con ritardi medi di 47 giorni.

#### **4.6. Risultati verifica empirica – Covid-19, continuità e relazione del revisore**

Le relazioni dei revisori legali dei conti analizzate sono state 29. La data di emissione delle relazioni è stata tra il 18/02/2020 e il 29/04/2020. Le evidenze mostrano che in 28 società (28/29, 97%) vi è assenza di informazioni esplicite riferibili alla pandemia Covid-19. In un solo caso (1/29, 3%), si fa riferimento alla pandemia quale fattore che influenza la valutazione del presupposto della continuità aziendale. In particolare, le incertezze sulla continuità risultavano già da anni precedenti e la pandemia, quale evento successivo, ha accentuato tale problema. È stata dunque segnalata una incertezza significativa sulla continuità aziendale e si è considerato tale aspetto della revisione come *key audit matter*. Si osserva che tale unica relazione è stata emessa nel contesto regolamentare successivo al decreto liquidità, dopo il 10 aprile 2020. In sostanza, su tale aspetto della ricerca si può evidenziare che la pandemia Covid-19, nella relazione del revisore, ha assunto rilievo solo quando i problemi di continuità erano preesistenti e in nessun caso il singolo evento successivo ha impattato la continuità aziendale.

A risultati non dissimili si giunge con riferimento alle conclusioni del revisore contenute nelle relazioni di revisione contabile limitata sul bilancio semestrale abbreviato. Infatti nessuna relazione di revisione, tra quelle analizzate (n. 27) riporta dubbi significativi sulla continuità aziendale. Da notare che la società che non aveva ancora tenuto, alla data di chiusura del presente lavoro, il relativo consiglio di amministrazione per approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, è la stessa che aveva ottenuto la segnalazione dell’incertezza significativa nella relazione di revisione sul bilancio 2019.

#### **4.7. Conclusioni**

È emerso che se da un lato è pur vero che con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 l’impatto contabile del COVID-19 è pacificamente da considerarsi un evento successivo non di competenza dell’esercizio in chiusura, qualunque sia il quadro normativo sull’informazione applicabile (in breve, OIC o IFRS), è parimenti vero che nel bilancio (in particolare la nota

integrativa) e nella relativa relazione sulla gestione dovrà essere fornita un'ampia informativa sugli eventi successivi e sui loro impatti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria nonché sui rischi significativi e sull'evoluzione delle gestione. Ne consegue che la questione quindi ha assunto rilievo anche ai fini della revisione legale dei conti essendo il bilancio d'esercizio (e, ove applicabile, il bilancio consolidato) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 l'oggetto della revisione legale (ove prevista) e la relazione sulla gestione oggetto del c.d. giudizio di coerenza.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 38-quater del decreto rilancio, anche i bilanci (d'esercizio e consolidati) relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, potranno – la norma prevede una facoltà e non un obbligo – essere predisposti considerando ancora appropriato il presupposto della continuità aziendale, senza tener conto degli effetti negativi legati alle incertezze derivanti dalla emergenza pandemica Covid-19, qualora, a sua volta, fosse stato considerato appropriato il presupposto della continuità operativa relativo all'esercizio precedente (ossia quello chiuso al 31 dicembre 2019).

È emerso altresì che questa sorta di “sterilizzazione o sospensione” degli eventi successivi sicuramente, come sostenuto dall'Organismo Italiano di Contabilità, risulta applicabile alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili nazionali (*OIC-adopter*); tuttavia tale orientamento prevalente non è stato condiviso da Assonime che ha ritenuto, invece, possibile il ricorso ad una interpretazione estensiva della norma in modo da accogliere nel suo alveo di riferimento anche i c.d. *IFRS-adopter*.

L'indagine condotta evidenzia che la pandemia Covid-19, nella relazione del revisore, ha assunto rilievo solo quando i problemi di continuità erano preesistenti e in nessun caso il singolo evento successivo ha impattato la continuità aziendale. Significativo appare l'impatto sui risultati trimestrali e semestrali e sulla decisione di distribuire dividendi. Infatti, su quest'ultimo aspetto, alcune società hanno revocato la decisione di distribuire dividendi inizialmente previsti.

Riguardo ai dati di fatturato la flessione più significativa riguarda le aziende appartenenti alla sottocategoria “Moda” che, dalle relazioni infrannuali, tra il 2020 e i medesimi periodi del 2019 mostrano la flessione media più significativa (-25% nel primo trimestre, -35% nel primo semestre), quando invece tra il 2019 e i medesimi periodi del 2018 mostravano la crescita più significativa (+10% nel primo trimestre, +7 nel primo semestre). Dati questi che, come andamento, si confermano anche a livello di EBITDA e che riguardano pure il settore Auto e componenti. Altri studi (Mediobanca, 2020) hanno evidenziato come il settore moda e automotive siano stati, in termini di margini e profitti, tra più colpiti dalla crisi prodotta dal Covid-19, tra le multinazionali industriali mondiali. I significativi cali di fatturato, MON e risultati, nel I semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno

precedente, evidenziati dalla citata ricerca confermano peraltro anche il trend peggiorativo tre il primo e secondo trimestre 2020, basti pensare che il fatturato delle multinazionali del settore moda mostrano una variazione nel primo trimestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente del -14,8% e del -40,7% nel secondo trimestre; nel settore automotive rispettivamente del -10,3% e del -42,4%.

Il lavoro di ricerca presenta dei limiti dovuti al periodo oggetto di analisi oltre che a una osservazione empirica di alcuni settori produttivi. Ricerche future potrebbero estendersi in termini temporali e settori produttivi. Inoltre, indagini future potrebbero affrontare il tema della *content analysis* della sezione narrativa del bilancio in merito agli effetti della pandemia.

## Bibliografia

- Abriani, N., Bozza, E. (2020). Fuori dall'impasse sindaci, amministratori e revisori. *Italia Oggi*, 4 maggio.
- Abriani, N., Cavalluzzo, N. (2020). Continuità aziendale valutata senza Covid nelle chiusure 2021. *Il Sole 24 Ore*, 19 agosto.
- Amodeo D. (1983). *Ragioneria generale delle imprese*. Giannini, Napoli.
- Assirevi (2020). *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23*.
- Assonime (2019). *Le nuove regole societarie sull'emersione anticipata della crisi d'impresa e gli strumenti di allerta*. Circolare n. 19 del 2 agosto 2019.
- Assonime (2020a). *Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*. Caso 5/2020.
- Assonime (2020b). *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti liquidità e rilancio*. Circolare n. 16 del 28 luglio 2020.
- Banca d'Italia, Consob e ISVAP (2009). Documento n. 2 del 6 febbraio 2009.
- CEAOB (2020). Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB emphasises the following areas that are of high importance in view of Covid-19 impact on audits of financial statements, 24<sup>th</sup> March, disponibile on line [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf).
- Chung, J. O. Y., Cullinan, C. P., Frank, M., Long, J. H., Mueller-Phillips, J., O'Reilly, D. M. (2013). The auditor's approach to subsequent events: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 32 (Supplement 1): 167-207.
- Coda, V. (2020). Responsabilità degli amministratori e funzionalità dell'impresa: profili economico-aziendali. *Rivista dei Dottori commercialisti*, 3.
- CONSOB (2020). Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020.
- ESMA (2020). Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports.

- EY-CDP-Luiss Business School (2020a). Automotive e Covid-19. Scenario, impatti, prospettive. Disponibile online [hiips://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it\\_it/generic/generic-content/ey-settore-automotive-e-covid-19.pdf](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey-settore-automotive-e-covid-19.pdf) consultato a giugno 2021.
- EY-CDP-Luiss Business School (2020b). Settore Moda e Covid-19. Scenario, impatti, prospettive. Disponibile online [https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it\\_it/generic/generic-content/ey-settore-moda-e-covid-19-v5.pdf](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content/ey-settore-moda-e-covid-19-v5.pdf) consultato a giugno 2021.
- FNC Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Sidrea (2020a). *Documento di ricerca, L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, disponibile online.
- FNC Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2020b). *Documento di ricerca, Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore*, disponibile online [hiips://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01397/2020\\_05\\_12\\_Revisione\\_e\\_COVID-19.pdf?fid=1397](https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/filemanager/active/01397/2020_05_12_Revisione_e_COVID-19.pdf?fid=1397).
- Giunta, F., Pisani, M. (2020). *Il bilancio*. 4<sup>a</sup> ed., Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- Ianniello, G., Mainardi, M., Rossi, F. (2015). La relazione del revisore nei casi di incertezza sulla continuità aziendale. *Rivista Italiana di Economia Aziendale*, CXV, 4-5-6.
- Ianniello, G., Mainardi, M., Rossi, F. (2016). *Il contributo della Consob al controllo di qualità nella revisione contabile*, in Marchi, L., Lombardi, R., Anselmi, L. (a cura di), *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione*, FrancoAngeli, Milano.
- Janvrin, D. J., Jeffrey, C. G. (2007). An investigation of auditor perceptions about subsequent events and factors that influence this audit task. *Accounting Horizons*, 21(3), 295-312.
- Lacchini, M. (1988). Il postulato di continuità dell'impresa (Going concern): un'analisi critica. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, marzo-aprile.
- Mainardi, M. (2010). *La continuità aziendale: problemi topici*, in AA.VV., *Scritti in onore di Sergio Terzani*, FrancoAngeli, Milano.
- Mediobanca, Area Studi (2020). *Gli effetti del Covid-19 sul primo semestre 2020 delle grandi multinazionali e del FTSE MIB*, disponibile online su [hiips://www.areastudimediobanca.com/it/catalogo/focus/covid-19](https://www.areastudimediobanca.com/it/catalogo/focus/covid-19), consultato a giugno 2021.
- OIC (2018). Documento n. 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.
- OIC (2020a). Documento interpretativo n. 6. Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.
- OIC (2020b). Impairment test e Covid -19 – Comunicazione.
- Ryan, B., Scapens, R. W., Theobald, M. (2002). *Research Method and Methodology in Finance and Accounting*. 2<sup>nd</sup> Ed., CENGAGE Learning, London.
- Strampelli, G. (2020). La preservazione della continuità aziendale nella crisi da covid-19: capitale sociale e bilanci nei decreti "Liquidità" e "Rilancio". *Rivista della Società*, marzo-giugno.